

€uroAttiva



Polizza Unit-Linked
a Premi Unici Ricorrenti



COMMERCIAL UNION

Vita

SOMMARIO

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE
DI COMUNICAZIONE A DISTANZA parte I

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO parte III

I TERMINI PIÙ USATI parte IV

ASPETTI LEGALI parte V

NOTA INFORMATIVA pagg. 1 - 20

NORME CONTRATTUALI pagg. 21 - 52

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 21

VIVEREBENE EUROATTIVA POLIZZA UNIT LINKED
A PREMI UNICI RICORRENTI - TARIFFA U43

**2. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO
PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)** pag. 34

**3. COSTI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE** pag. 37

4. REGOLAMENTI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI pag. 38

- FONDO CU VITA LIQUIDITY FUND
 - FONDO CU VITA GLOBAL BOND
 - FONDO CU VITA BALANCED
 - FONDO CU VITA EUROPEAN EQUITY
 - FONDO CU VITA GLOBAL EQUITY
 - FONDO CU VITA TECHNOLOGY EQUITY
 - FONDO CU VITA EUROFINANCIAL EQUITY
-

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati

sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contrattenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.
Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime mo-

dalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale «**VIVEREBENE EUROATTIVA**» - **POLIZZA UNIT LINKED A PREMI UNICI RICORRENTI**, la Proposta-Certificato, documento che attesta la Sua adesione al Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa, e la Lettera Contrattuale di Conferma, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel presente Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi;
 - le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto, un Contratto Unit Linked a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi, collegato a Fondi Interni Assicurativi (Tariffa U43);
 - i **Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi**: stabiliscono le modalità di gestione dei Fondi Interni Assicurativi CU VITA LIQUIDITY FUND, CU VITA GLOBAL BOND, CU VITA BALANCED, CU VITA EUROPEAN EQUITY, CU VITA GLOBAL EQUITY, CU VITA TECHNOLOGY EQUITY, CU VITA EUROFINANCIAL EQUITY.
 - le **Condizioni di Assunzione del Contratto**: definiscono le norme di assunzione del Contratto da Lei sottoscritto.
-

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Società di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: lo Sportello della Banca tramite la quale è stato stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente sottoscrive la Proposta-Certificato, unitamente all'Assicurato – se persona diversa –, e versa il primo premio ricorrente;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società del primo premio ricorrente - o della prima rata in caso di frazionamento del premio –;

Revoca: diritto del Contraente di revocare la Proposta-Certificato, nel periodo precedente la conclusione del contratto, nel caso in cui sia stata sottoscritta la Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto - può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore;

Premio ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere, per tutta la durata contrattuale, alla Società;

Spese: oneri a carico del Contratto;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare – nel corso della durata contrattuale - per integrare il suo Piano di Versamenti;

Capitale Caso Morte: prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto e la piena efficacia della Garanzia Caso Morte a Capitale Decrescente, se selezionata dal Contraente;

Fondi Interni Assicurativi: Fondi nei quali vengono fatti confluire - convertiti in numero di quote - i premi versati dal Contraente;

Quote: unità dei Fondi Interni Assicurativi nelle quali vengono investiti, al netto delle spese, i premi ricorrenti ed i versamenti aggiuntivi pagati dal Contraente;

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito a ciascun Fondo Interno Assicurativo, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle quote: capitale ottenuto moltiplicando il numero delle quote, possedute dal Contraente ad una determinata data, per il loro valore unitario alla stessa data;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo: possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento totale o parziale del numero di quote possedute nei Fondi Interni Assicurativi, precedentemente scelti, ad altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società per il presente Contratto;

Riscatto totale: diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità delle quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità di riscatto;

Riscatto parziale: diritto del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penalità di riscatto;

Opzioni: alla scadenza del contratto, su richiesta del Contraente e sempre che l'Assicurato sia in vita a tale epoca, il valore maturato può essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge – da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

In base al D.LGS. n° 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi di Assicurazione di «Puro Rischio» versati.

A questo fine viene inviato annualmente al Contraente, dalla COMMERCIAL UNION Vita S.p.A., un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. ha sede in Italia, a Milano, in Viale Abruzzi 94 - 20131. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989 (G.U. n. 186 del 1/8/1989).

SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita «**Unit Linked a Premi Unici Ricorrenti**» in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
2. In relazione alla struttura dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le somme dovute, gli investimenti nei Fondi Interni Assicurativi sono esposti, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento, agli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche a quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di an-

damento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - **il rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - la stipulazione del contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.
3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte alla scadenza del contratto siano inferiori alla somma dei versamenti effettuati dal Contraente, come indicato al punto 1.1.1 «PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO». Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

4. In caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale per riscatto o in seguito al decesso dell'Assicurato, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, come indicato al punto 6.1 «RISCATTO» e 1.1.2 «PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO» della SEZIONE C. Non vi è infatti, da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare la somma dei premi corrisposti.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE

Il contratto **VivereBene EuroAttiva** è un contratto assicurativo di durata a scelta del Contraente, le cui prestazioni vengono offerte a fronte del pagamento di premi unici ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi.

I premi versati, al netto delle spese, vengono investiti in quote di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

La Società, a fronte del versamento di tali premi, si impegna a corrispondere:

- in caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza prevista dal contratto, il capitale determinato secondo quanto indicato al successivo punto 1.1.1 «PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO».
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del Contratto, un capitale come indicato al successivo punto 1.1.2 «PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO».

Il contratto prevede la possibilità di includere facoltativamente una Garanzia Assicurativa caso morte a Capitale Decrescente, come indicato al successivo punto 1.1.3 «GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)».

1.1 PRESTAZIONI E MODALITA' DI CALCOLO

1.1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari a scadenza il controvalore delle quote accumulate a tale data, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote, alla data di scadenza, per il numero delle quote possiede alla stessa data.

Valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, come indicato all'Art. 4 «SPESE» del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi ed è pubblicato quotidianamente su «IL SOLE 24 ORE» ed «IL CORRIERE DELLA SERA».

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore del Capitale corrisposto alla scadenza contrattuale potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 4 «SPESE» che segue. Non esiste alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza.

1.1.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 4 «LIMITAZIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

CASO MORTE» delle Condizioni di Assicurazione - la Società corrisponde ai Beneficiari designati una prestazione ottenuta come somma dei seguenti importi:

- a) Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società, per il numero delle quote accumulate alla stessa data;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all'importo indicato al precedente punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto:

Età dell'Assicurato alla Data di Conclusione (in anni interi)	% di Maggiorazione	
Fino a 75 anni	1%	Tale garanzia viene prestata fino alla scadenza contrattuale o comunque non oltre il compimento dell' 80° anno di età dell'Assicurato.
da 75 a 84 anni	0,1%	Tale garanzia viene prestata per i primi 5 anni di durata contrattuale.

Tale garanzia non comporta alcun costo aggiuntivo per il Contraente.

- c) il capitale assicurato della Garanzia Assicurativa Caso Morte a capitale decrescente, nel caso in cui sia stata selezionata dal Contraente, secondo quanto indicato al successivo punto 1.1.3 «GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)».

Valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo stesso.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, come indicato all'Art. 4 «SPESE» del Regolamento dei Fondi Interni As-

sicurativi ed è pubblicato quotidianamente su «IL SOLE 24 ORE» ed «IL CORRIERE DELLA SERA».

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

La prestazione in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate al punto 4 «SPESE» che segue. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

1.1.3 GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)

Nel caso in cui l'età dell'Assicurato alla data di conclusione del Contratto sia inferiore a 70 anni, il Contraente può scegliere, come indicato al precedente punto 1.1.2 «PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO», punto c), una Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, che prevede l'erogazione di un capitale aggiuntivo di importo pari al prodotto del premio ricorrente annuo pattuito per il numero degli anni mancanti alla scadenza del contratto. Tale garanzia può essere attivata soltanto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, non potrà essere successivamente modificata e rimarrà in vigore fino al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

La Garanzia Facoltativa comporta un costo annuo per il Contraente; tale costo verrà prelevato ad ogni anniversario contrattuale dalle quote accumulate sul contratto, secondo quanto indicato al successivo punto 4 «SPESE».

Nel caso in cui venga richiesta tale Garanzia, il presente Contratto viene stipulato con la sola compilazione del Questionario Sanitario presente nella Proposta-Certificato per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

Nel caso in cui l'importo calcolato come sopra indicato fosse superiore a tali importi, il Contraente può decidere di fissare l'importo iniziale della Garanzia Assicurativa Caso Morte a tale valore.

L'emissione del Contratto è subordinata alla compilazione del Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari nei seguenti casi:

- relativamente ad un capitale assicurato fino a Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 155.000,00 - e Euro 104.000,00 - a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento del premio - alla Società, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età dell'Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale, extraprofessionale e sportiva svolta dall'Assicurato. Per maggiore informazione sulla documentazione sanitaria da presentare si rimanda al punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA

GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Sono collegati a questo prodotto sette Fondi interni assicurativi diversi per composizione e per finalità:

CU VITA Liquidity Fund
CU VITA Global Bond
CU VITA Balanced
CU VITA European Equity
CU VITA Global Equity
CU VITA Technology Equity
CU VITA Eurofinancial Equity

Detti Fondi sono gestiti direttamente dalla Società e sono disciplinati da apposito Regolamento.

Si tratta di Fondi il cui patrimonio è separato dal patrimonio della Società ed è suddiviso in quote di pari valore, attribuite ai Contraenti in funzione delle somme versate dagli stessi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza adurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

Obiettivo dei Fondi è realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti mediante una gestione professionale del patrimonio.

I Fondi investono i propri attivi in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al gruppo di cui fa parte la Società. La politica di investimento dei Fondi varia a seconda della tipologia del Fondo, con un peso percentuale minore o maggiore della componente azionaria, obbligazionaria e monetaria, con una diversificazione in base alle aree geografiche e ai settori, come specificato nella parte successiva dedicata alle caratteristiche dei singoli Fondi.

Resta comunque ferma la facoltà per la Società di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Le tipologie delle attività in cui si intendono investire le risorse destinate ai Fondi Interni, nel rispetto delle modalità di investimento riportate per ognuno dei Fondi Interni, sono in generale le seguenti:

- quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;
- Obbligazioni di emittenti appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE con un rating attribuito da una primaria agenzia non inferiore a «BB» o equivalente;
- Azioni quotate o quotande (in caso di offerta pubblica di Vendita) negoziate in mercato regolamentato dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America e Giappone;
- Pronti contro termine;
- Liquidità.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento ai soli fini di copertura degli attivi già presenti nel portafoglio. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

PROFILO DI RISCHIO

Il profilo di rischio dei Fondi dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio di investimenti degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità dei Fondi.

Per misurare il profilo di rischio dei Fondi viene utilizzata la volatilità quale indicatore del livello di rischio insito nell'investimento associato alla variabilità dei tassi di rendimento. In via generale le classi di volatilità possono essere schematicamente rappresentate secondo la seguente tabella, elaborata dall'Ania:

Volatilità media annua	Classi di rischio
0% - 1%	Molto basso
1% - 3%	Basso
3% - 8%	Medio-basso
8% - 15%	Medio-alto
15% - 25%	Alto
> 25%	Molto alto

La misura della volatilità e il relativo profilo di rischio di ciascun Fondo sono riportati nella parte successiva dedicata alla descrizione delle caratteristiche dei Fondi. Si fa inoltre presente che i Fondi sono esposti al rischio di cambio, dal momento che gli O.I.C.R. sottostanti investono le proprie disponibilità anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui all' Art. 4 «SPESE» del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo Interno Assicurativo e le commissioni retrocesse dai gestori di fondi OICR non verranno riconosciute al Fondo Interno Assicurativo ma vengono trattenute dalla società o da terzi. Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato giornalmente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta influenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi anche se risultano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata.

Gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi, riguardanti sia la situazione dell'emittente e sia la situazione del Paese di residenza e del mercato di riferimento. Le quote di OICR sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per «Evento di Turbativa dei Mercati» si intende, con riferimento agli strumenti finanziari elencati al precedente punto «COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI», l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non co-

stituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

COMMISSIONI E SPESE DEI FONDI

Su ognuno dei Fondi interni viene applicata una commissione di gestione diretta la cui entità è riportata all'Art. 4 «SPESE» dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi allegati al presente contratto e nel successivo paragrafo 4.2 «SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI».

Sono inoltre indirettamente a carico dei Fondi interni le commissioni di gestione, indicate all'Art. 4 «SPESE» dei Regolamenti e nel suddetto paragrafo della presente Nota Informativa, gravanti sui comparti di O.I.C.R. sottostanti nei quali sono investiti gli attivi interni del Fondo; dette commissioni incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti comparti.

Le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso.

CREDITI D'IMPOSTA

Gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo Interno Assicurativo e le commissioni retrocesse dai gestori di fondi OICR non verranno riconosciute al Fondo Interno Assicurativo ma saranno trattenute dalla società o da terzi.

FONDI INTERNI ASSICURATIVI

CU VITA Liquidity Fund

(Fondo di nuova istituzione)

- Finalità e potenziali destinatari del Fondo
La finalità di questo Fondo è quella di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del contratto nel medio periodo, mediante investimenti prevalentemente orientati al comparto monetario. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con una bassa propensione al rischio.
- Composizione degli investimenti
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	40%	90%
Obbligazionario	10%	50%

- Volatilità attesa: Massimo 3%
- Profilo di rischio: Basso
- Valuta: Euro

Il Fondo è di nuova costituzione e quindi non è possibile illustrare il suo pregresso andamento.

CU VITA Global Bond



(Istituito nel gennaio 1998)

- Finalità e potenziali destinatari del Fondo**
 La finalità di questo Fondo è quella di perseguire una significativa redditività del capitale nel medio-lungo periodo, mediante investimenti prevalentemente orientati al comparto obbligazionario. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con una propensione al rischio medio-bassa.
- Composizione degli investimenti**
 La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	100%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	100%
Azionario	0%	10%

Sotto l'aspetto geografico, la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata a O.I.C.R. di tipo obbligazionario internazionale.

- Volatilità attesa: Massimo 8%
- Profilo di rischio: Medio Basso
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 3,27%
 Peggior rendimento trimestrale -5,68%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

CU VITA Balanced



(Istituito nel gennaio 1998)

- Finalità e potenziali destinatari del Fondo**
 La finalità del Fondo è quella di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento equilibrata tra strumenti finanziari di tipo azionario e strumenti finanziari di tipo obbligazionario. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con una propensione al rischio medio-bassa.
- Composizione degli investimenti**
 La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	100%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	100%
Azionario	0%	65%

Sotto l'aspetto geografico, la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata, sia per il comparto azionario che per quello obbligazionario, a O.I.C.R. di tipo internazionale globale.

- Volatilità attesa: Massimo 15%
- Profilo di rischio: Medio Alto
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 11,64%
 Peggior rendimento trimestrale -12,48%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

CU VITA European Equity

(Istituito nel gennaio 1998)



- Finalità e potenziali destinatari del Fondo
La finalità del Fondo è quella di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento prevalentemente orientata al comparto azionario, con la possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo periodo ed una pensione al rischio alta.
- Composizione degli investimenti
La Società investe i capitali conferiti al

Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	40%
Azionario	60%	100%

Sotto l'aspetto geografico, la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata a O.I.C.R. di tipo azionario che investono nei mercati europei.

- Volatilità attesa: Massimo 25%
- Profilo di rischio: Alto
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 17,67%
Peggior rendimento trimestrale -19,70%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

CU VITA Global Equity

(Istituito nell'ottobre 1998)



- Finalità e potenziali destinatari del Fondo
La finalità del Fondo è quella di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento fortemente concentrata nel comparto azionario, con la possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo periodo ed una propensione al rischio molto alta.
- Composizione degli investimenti
La Società investe i capitali conferiti al

Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	20%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	20%
Azionario	80%	100%

Sotto l'aspetto geografico, la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata a O.I.C.R. di tipo azionario che investono nei mercati globali.

- Volatilità attesa: Massimo 30%
- Profilo di rischio: Molto alto
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 22,14%
Peggior rendimento trimestrale -24,07%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

CU VITA Technology Equity



(Istituito nel maggio 2000)

- Finalità e potenziali destinatari del Fondo
La finalità del Fondo è quella di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento esclusivamente concentrata nel comparto azionario, con la possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo. Tale Fondo consente di investire in mercati altamente dinamici ed aggressivi. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con una propensione al rischio molto alta.
- Composizione degli investimenti
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	10%
Azionario	90%	100%

La Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. azionari specializzati in settori caratterizzati da alte potenzialità di sviluppo e ad alto contenuto tecnologico: Internet, Information & Computer Technologies, Biotecnologie e Telecomunicazioni.

- Volatilità attesa: Massimo 30%
- Profilo di rischio: Molto alto
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 31,15%
Peggior rendimento trimestrale -37,87%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

CU VITA Eurofinancial Equity

(Istituito nel maggio 2000)



- Finalità e potenziali destinatari del Fondo
La finalità del Fondo è quella di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento esclusivamente concentrata nel comparto azionario, con la possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo. I potenziali destinatari di questo Fondo sono i Clienti con una propensione al rischio molto alta.
- Composizione degli investimenti
La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno secondo quanto indicato

nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	10%
Azionario	90%	100%

La Società investe il patrimonio del Fondo in quote di uno o più O.I.C.R. di tipo azionario specializzati nei settori bancario e assicurativo dei principali mercati finanziari europei.

- Volatilità attesa: Massimo 30%
- Profilo di rischio: Molto alto
- Valuta: Euro



Migliore rendimento trimestrale 14,31%
Peggior rendimento trimestrale -23,35%

Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che l'andamento passato del Fondo non costituisce presupposto per le valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEI PREMI RICORRENTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente - o la prima rata in caso di frazionamento del premio - e unitamente all'Assicurato, se persona diversa, ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2.3 «EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA», le prestazioni di cui al punto 1. «PRESTAZIONI ASSICURATE» decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio ricorrente o della prima rata in caso di frazionamento del premio.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.

2.3 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Nel caso in cui il Contraente decida di abbinare al Contratto la Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, la copertura assicurativa relative a tale Garanzia è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi;

ovvero

- rifiutare l'assunzione del rischio.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dalla Società al Contraente a seguito del pagamento del primo premio o della prima rata in caso di frazionamento come conferma dell'entrata in vigore del Contratto, e contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata contrattuale;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
 - il numero di quote acquistate;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.
- il capitale assicurato della Garanzia Assicurativa Caso Morte (se prescelta).

2.4 PREMI RICORRENTI

All'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente programma un piano di versamenti periodici che possono essere effettuati, a scelta del Contraente, con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

La durata del Piano è liberamente scelta dal Contraente, nel rispetto di un limite minimo di 5 anni. L'importo minimo di ciascun premio ricorrente su base annua è pari a Euro 1.200,00.

Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente ha facoltà di variare l'importo dei versamenti ricorrenti e/o la cadenza degli stessi, nel rispetto del limite minimo sopra indicato.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire alla Società almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

2.5 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Dopo la data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Piano dei versamenti con versamenti aggiuntivi il cui importo minimo è pari a Euro 100,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo

avviene al momento della sottoscrizione di tale **Modulo** e viene quietanzato direttamente sullo stesso.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi nei quali risultano investite in quel momento le quote possedute dal Contraente sulla base della stessa composizione percentuale.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.6 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE E DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Il pagamento di ciascun premio ricorrente e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente del Contraente con il Soggetto Incaricato, la Società provvede ad indicare al Contraente, su richiesta di quest'ultimo, le possibili modalità alternative di pagamento dei premi.

2.7 INTERRUZIONE E RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI PREMI RICORRENTI

Il Contraente ha facoltà di interrompere il piano dei versamenti in qualunque momento, senza alcuna penalità, e con l'unico effetto di interrompere l'acquisto di nuove quote sui Fondi prescelti. L'interruzione dei versamenti

non comporta nessuna sospensione della eventuale Garanzia Assicurativa Caso Morte (nel caso essa sia stata scelta dal Contraente), il cui costo sarà finanziato mediante il disinvestimento delle quote fino ad esaurimento della disponibilità.

Il Contraente ha altresì la possibilità di riprendere i versamenti ricorrenti precedentemente interrotti: in questo caso la Società riprenderà l'accumulo delle quote sui Fondi prescelti.

2.8 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente decide in quali Fondi Interni Assicurativi, tra quelli abbinati al presente Contratto, investire i premi unici ricorrenti.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo premio ricorrente – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio - viene:
 - diminuito delle spese applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 «SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO» ;
 - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente alla data di decorrenza;
- i versamenti successivi al primo vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 «SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO»;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte della Società. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.
- gli eventuali versamenti aggiuntivi, vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo punto 4.1 «SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO»;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti

dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società dell'apposito Modulo accompagnato dal relativo versamento.

3. OPZIONI DI RENDITA VITALIZIA

Entro tre mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può richiedere alla Società di convertire il valore maturato a scadenza in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le Condizioni Contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione.

4. SPESE

4.1 SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO

COSTI SUI VERSAMENTI

Sul primo versamento è applicata una spesa fissa pari a Euro 20,00.

Inoltre, tutti i versamenti, compreso il primo, siano essi programmati o aggiuntivi, sono gravati da una spesa (caricamento) destinata a coprire i costi che la Società deve sostenere; tale spesa è variabile in base all'importo di ogni singolo versamento:

Importo del versamento	Caricamento
inferiore a Euro 2.500,00	4,50%
inferiore a Euro 5.000,00	4,00%

inferiore a Euro 10.000,00	3,25%
pari o superiore a Euro 10.000,00	2,25%

SPESE PERIODICHE

Ad ogni ricorrenza mensile successiva alla decorrenza del contratto, la Società preleverà, a titolo di spese di distribuzione, una percentuale del controvalore delle quote accumulate sul contratto. Tale percentuale dipende dall'ammontare del controvalore delle quote accumulate alla data di calcolo, come di seguito indicato:

Controvalore delle quote	Commissione mensile
inferiore a Euro 4.000,00	0,16%
inferiore a Euro 7.500,00	0,125%
pari o superiore a Euro 7.500,00	0,0834%

COSTI PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE

Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, dalla posizione individuale del Contraente alla data di decorrenza e ad ogni ricorrenza annua del Contratto, viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di quote, del costo di tale Garanzia. Tale costo, che verrà applicato finché la garanzia sarà in vigore, viene calcolato ogni anno moltiplicando l'importo del capitale assicurato a tale data per il coefficiente relativo al sesso e all'età dell'Assicurato alla data di calcolo. I coefficienti sono riportati al punto 3. «COSTI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE» delle Norme contrattuali.

COSTI IN CASO DI SOSTITUZIONE FONDI

La prima sostituzione effettuata in ciascun anno di durata del contratto è completamente gratuita mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da un costo fisso di Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale costo in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente).

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà l'importo calcolato come indicato al successivo punto 7 «DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO» al netto di una spesa fissa pari a 40,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

SPESA FISSA IN CASO DI RISCATTO PARZIALE

Sui riscatti parziali richiesti viene trattenuta una spesa fissa pari a Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale spesa in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente).

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Sono a carico di ognuno dei Fondi Interni le seguenti spese:

- a) La commissione di gestione applicata dalla Società: viene calcolata giornalmente e trattenuta mensilmente (nel caso del Fondo CUVITA LIQUIDITY RISK viene trattenuta giornalmente) ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari allo 0,5% su base annua.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 6 «REVISIONE CONTABILE» dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Si precisa che attualmente le commissioni applicate dalla Società di Gestione (SGR) oscillano tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. La percentuale massima applicabile è comunque pari al 2,25% annuo.

Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA CONTRATTUALE

Al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato il Contraente programma un piano di versamenti di durata libera, ferma restando una durata minima pari a 5 anni. Alla scadenza, il Contraente può comunque decidere di prorogare i versamenti rispetto a quanto inizialmente programmato.

Il Contratto si scioglie:

- al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- alla scadenza prefissata.

Il contratto si estingue inoltre a causa dell'esaurimento delle quote possedute allorché le stesse non siano sufficienti a finanziare i costi per la Garanzia Assicurativa Caso Morte; in tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto e non sarà più possibile riattivare il Piano dei versamenti.

5.2 LIMITI DI ETÀ'

Al momento della stipulazione del Contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere compresa tra i 18 e gli 84 anni.

6. RISCATTO, SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE, RIDUZIONE E PRESTITI

6.1 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto.

Al Contraente è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il valore delle quote residue non sia inferiore a Euro 1.200,00

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto

rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società per il numero di quote possedute alla stessa data.

L'importo così determinato viene diminuito di una penalità di riscatto pari al 5% nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto dal 2° al 5° anno dalla data di decorrenza del Contratto. Dal sesto anno non vengono applicate penalità di riscatto.

RISCATTO PARZIALE

Il controvalore delle quote da riscattare viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale.

Dal controvalore delle quote da riscattare viene prelevata:

- una penalità di riscatto del 5% nel caso in cui il riscatto parziale venga richiesto dal 2° al 5° anno rispetto alla data di decorrenza;
- una spesa fissa pari a Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale spesa in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente).

Il Contraente nel richiedere il riscatto parziale potrà indicare da quali Fondi Interni Assicurativi in che misura percentuale disinvestire.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai versamenti effettuati sia per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 «SPESE» che precede e dell'eventuale penalità di riscatto. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

6.2 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

7. DIRITTO DI REVOCA E DIRITTO DI RECESSO

7.1 DIRITTO DI REVOCA

Nella fase che precede la conclusione del contratto - entro e non oltre il giorno antecedente la data di conclusione del Contratto - il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta-Certificato.

La revoca dovrà essere esercitata tramite il Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata AR inviata presso la Sede della Società al seguente indirizzo:

*COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

7.2 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 2.1 «CONCLUSIONE DEL CONTRATTO» che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società al seguente indirizzo:

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto: il primo premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto: il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 40,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Sostituzione Fondi**, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad altri diversi Fondi Interni Assicurativi, tra quelli previsti dal presente Contratto.

La prima sostituzione effettuata in ciascun anno di durata del contratto è completamente gratuita, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata da un costo fisso di Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale costo in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente) come indicato al precedente punto 4.1 «SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO».

Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore delle quote dei

Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti dal Contraente, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del **Modulo per Sostituzione Fondi**;
- detto importo, al netto della spesa fissa di 12,00 Euro viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, dello stesso giorno. La spesa fissa non si applica alla prima sostituzione di ogni anno.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per i nuovi e vecchi Fondi:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

9.1 PAGAMENTI

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 28 «PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ» delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di «PURO RISCHIO», intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita «DI RISPARMIO», intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. P. R. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, il rendimento finanziario maturato:

- a) se corrisposto in forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%).

L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;

- b) se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/2000.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III «Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento», quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato quotidianamente dalla Società, ai sensi dei rispettivi Regolamenti,

e pubblicato giornalmente sui quotidiani «IL SOLE 24 ORE» e sul «IL CORRIERE DELLA SERA».

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
- il numero di quote trattenute per la Garanzia Caso Morte Facoltativa.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C «INFORMAZIONI SUL CONTRATTO», a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive integrazioni.

NORME CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, la Commercial Union Vita S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di premi unici ricorrenti e di eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna:

- ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti;
- a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il capitale a scadenza come definito all'Art.2 «PRESTAZIONI DEL CONTRATTO»;
- a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 «PRESTAZIONI DEL CONTRATTO».

Art. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

PRESTAZIONI ASSICURATE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla data di scadenza contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari designati, il controvalore delle quote accumulate a tale data, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote della data di scadenza per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Il valore del Capitale corrisposto alla scadenza potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 21 «SPESE» che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza.

PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 4 «LIMITAZIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE» che segue - la Società corri-

sponde, ai Beneficiari designati, una prestazione ottenuta come somma dei seguenti importi:

- a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società, per il numero delle quote possedute alla stessa data;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all'importo indicato al punto a) le percentuali di maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto:

Età dell'Assicurato alla Data di conclusione del Contratto (in anni interi)	% di Maggiorazione	
Fino a 75 anni	1%	Tale garanzia viene prestata sino al compimento dell' 80° anno di età dell'Assicurato.
da 75 a 84 anni	0,1%	Tale garanzia viene prestata per i primi 5 anni di durata contrattuale.

Tale garanzia non comporta alcun costo aggiuntivo per il Contraente.

- c) il capitale assicurato della Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, nel caso in cui sia stata selezionata dal Contraente, secondo quanto indicato al successivo Art.3 «GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)».

La prestazione in caso di decesso potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 21 «SPESE» che segue.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso di decesso.

Art. 3 GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (FACOLTATIVA)

Nel caso in cui l'età dell'Assicurato alla conclusione del contratto sia inferiore a 70 anni, il Contraente può scegliere di abbinare una Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, che prevede l'erogazione di un capitale aggiuntivo di importo pari al prodotto del premio ricorrente annuo pattuito per il numero degli anni mancanti alla scadenza del contratto. Tale garanzia può essere attivata soltanto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, non potrà essere successivamente modificata e rimarrà in vigore fino al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

La Garanzia Facoltativa comporta un costo annuo per il Contraente; tale costo verrà prelevato ad ogni anniversario contrattuale dalle quote accumulate sul contratto, secondo quanto indicato al successivo Art. 21 «SPESE».

Nel caso in cui venga richiesta tale Garanzia, il presente Contratto viene stipulato con la sola compilazione del Questionario Sanitario presente nella Proposta-Certificato per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

Nel caso in cui l'importo calcolato come sopra indicato fosse superiore a tali importi, il Contraente può decidere di fissare l'importo iniziale della Garanzia Assicurativa Caso Morte a tale valore.

L'emissione del Contratto è subordinata alla compilazione del Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari nei seguenti casi:

- relativamente ad un capitale assicurato fino

a Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età superiore a 60 anni;

- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 155.000,00 - e Euro 104.000,00 - a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio ricorrente - o della prima rata di premio in caso di frazionamento del premio - alla Società, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età dell'Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale, extraprofessionale e sportiva svolta dall'Assicurato. Per maggiore informazione sulla documentazione sanitaria da presentare si rimanda al Punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

Art. 4 LIMITAZIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte e la Garanzia Assicurativa Caso Morte, di cui al punto b) e c) del precedente Art. 2 «PRESTAZIONIDEL CONTRATTO» e al precedente Art. 3 «GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE», non verrà applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

c) sia causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
- stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 5 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Entro tre mesi prima della data di scadenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società di convertire il controvalore delle quote accumulate alla data di scadenza contrattuale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e,

successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;

- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le Condizioni Contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita.

Art. 6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dai Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricor-

rente - o la prima rata in caso di frazionamento del premio – e unitamente all'Assicurato, se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

Art. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 10 «EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA», le prestazioni di cui all'Art. 1 «OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE» decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del primo premio ricorrente.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata al Contraente.

Art. 10 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Nel caso in cui il Contraente decida di abbinare al Contratto la Garanzia Assicurativa Caso Morte Facoltativa, la copertura assicurativa relative a tale Garanzia è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2. «CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE (FACOLTATIVA)» delle Norme Contrattuali.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi;

ovvero

- rifiutare l'assunzione del rischio.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Art. 11 CLAUSOLA DI CARENZA (VALIDA SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE ABBIÀ SELEZIONATO LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE FACOLTATIVA)

Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la Garanzia Assicurativa Caso Morte, premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga

accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto con la sola compilazione del Questionario Sanitario, presente nella Proposta-Certificato nei limiti di un importo massimo di capitale iniziale assicurato per la Garanzia Assicurativa Caso Morte pari a Euro 155.000,00 per Assicurati fino a 50 anni compresi e a Euro 104.000 per Assicurati di età compresa tra 51 e 60 anni.

Resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, la Società corrisponderà una somma pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società, per il numero delle quote possedute alla stessa data.

La Società non applicherà entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- di infortunio sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 4 «LIMITAZIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE» che precede) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte;

- stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società, per il numero delle quote possedute alla stessa data.

Art. 12 DURATA DEI VERSAMENTI

All'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente programma un piano di versamenti ricorrenti scegliendone liberamente la durata, ferma restando la durata minima prevista pari a cinque anni.

Alla scadenza prevista il Contraente può decidere di prorogare i versamenti dei premi.

Art. 13 PREMI RICORRENTI

I versamenti programmati possono essere pagati con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile, senza l'applicazione di interessi di frazionamento.

L'importo minimo dei premi ricorrenti su base annua è pari a Euro 1.200,00.

Il pagamento del primo premio ricorrente deve essere effettuato alla data di conclusione del Contratto e dovrà in ogni caso essere sufficiente a coprire, oltre alle spese del contratto descritte al successivo Art. 21 «SPESE» i costi relativi all'eventuale Garanzia Assicurativa Caso Morte Facoltativa, nel caso in cui sia stata selezionata dal Contraente.

Il versamento dei premi ricorrenti successivi dovrà avvenire sempre che l'Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Contraente ha facoltà di modificare l'importo del versamento inizialmente pattuito, fermo restando il limite minimo sopra indicato. Ogni ri-

chiesta di modifica deve pervenire alla Società almeno tre mesi prima della ricorrenza annuale attraverso il Soggetto Incaricato.

La **Lettera Contrattuale di Conferma** viene inviata dalla Società al Contraente a seguito del pagamento del primo premio e come conferma dell'entrata in vigore del Contratto, contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata contrattuale;
- il primo premio corrisposto;
- il premio investito;
- relativamente ai Fondi Interni Assicurativi prescelti:
 - il numero di quote acquistate;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto;
- il capitale assicurato della Garanzia Assicurativa Caso Morte a capitale decrescente (se prescelta dal Contraente).

Art. 14 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Dopo la data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Piano con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 100,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale **Modulo** e viene quietanzato direttamente sullo stesso.

I versamenti aggiuntivi vengono fatti confluire nei Fondi Interni Assicurativi nei quali risultano investite in quel momento le quote possedute dal Contraente e sulla base della stessa composizione percentuale.

I versamenti aggiuntivi non danno luogo ad incrementi della Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;

- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito alla data di investimento;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Art. 15 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI RICORRENTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento di ciascun premio ricorrente e dei versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso il Soggetto incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente del Contraente con il Soggetto Incaricato la Società provvede ad indicare al Contraente le possibili modalità di pagamento dei premi.

Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI PREMI RICORRENTI

Il Contraente ha facoltà di interrompere il piano dei versamenti in qualunque momento, senza penalizzazioni; con l'interruzione dei versamenti:

- non verranno più acquisite nuove quote sui Fondi Interni prescelti;
- la Garanzia Caso Morte Facoltativa di cui al precedente Art.3 «GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE» prosegue finchè il valore delle quote accumulate sui diversi Fondi sia sufficiente a coprirne i relativi costi.

Nel caso in cui il controvalore delle quote accumulate non fosse più sufficiente a coprire tale costo, il controvalore delle quote residue sarà utilizzato per finanziare per un ulteriore ultimo anno la garanzia assicurativa per un importo ridotto; trascorso tale periodo la garanzia terminerà e il contratto, in assenza di quote derivanti da ulteriori versamenti, si intenderà risolto e non sarà più possibile riattivare il piano dei versamenti.

In caso contrario, o nel caso in cui il Contraente non abbia selezionato la Garanzia Facoltativa è data facoltà al Contraente di riattivare il Contratto in qualsiasi momento secondo gli importi desiderati e senza alcuna penalizzazione, fermo restando il versamento minimo, su base annua, di Euro 1.200,00.

Art. 17 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

Il Contraente decide al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato in quali Fondi Interni Assicurativi investire i premi ricorrenti programmati.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo premio ricorrente – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio - viene:
 - diminuito delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 21 «SPESE»;
 - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente alla data di decorrenza;
- i versamenti successivi al primo vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 21 «SPESE»;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte della Società. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi, vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Società di cui al successivo Art. 21 «SPESE»;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Società dell'apposito Modulo accompagnato dal relativo versamento.

Art. 18 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale indicati nella nota informativa (punto 1.2 «FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI E' COLLEGATA LA PRESTAZIONE»).

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 19 DIRITTO DI REVOCA

Nella fase che precede la conclusione del contratto - entro e non oltre il giorno antecedente la data di conclusione del Contratto - il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta-Certificato.

La revoca dovrà essere esercitata tramite il Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata AR inviata presso la Sede della Società al seguente indirizzo:

*COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

Art. 20 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 8 «CONCLUSIONE DEL CONTRATTO» che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società al seguente indirizzo:

*COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO*

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto: il primo premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto: il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 40,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 21 SPESE

COSTI SUI VERSAMENTI

Sul primo versamento è applicata una spesa fissa pari a Euro 20,00.

Inoltre, tutti i versamenti, compreso il primo, siano essi programmati o aggiuntivi, sono gravati da una spesa (caricamento) destinata a coprire i costi che la Società deve sostenere; tale spesa è variabile in base all'importo di ogni singolo versamento:

Importo del versamento	Caricamento
inferiore a Euro 2.500,00	0,16%
inferiore a Euro 5.000,00	0,16%
inferiore a Euro 10.000,00	0,125%
pari o superiore a Euro 10.000,00	0,0834%

SPESE PERIODICHE

Ad ogni ricorrenza mensile successiva alla decorrenza del contratto, la Società preleverà, a titolo di spese di distribuzione, una percentuale del controvalore delle quote accumulate sul contratto. Tale percentuale dipende dall'ammontare del controvalore delle quote accumulate fino alla data di calcolo, come di seguito indicato:

Controvalore delle quote	Commissione mensile
inferiore a Euro 4.000,00	0,16%
inferiore a Euro 7.500,00	0,125%
pari o superiore a Euro 7.500,00	0,0834%

COSTI PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE

Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la Garanzia Assicurativa Caso Morte a Capitale Decrescente, dalla posizione individuale del Contraente alla data di decorrenza ed ad ogni ricorrenza annua del Contratto, viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di quote, del costo per la Garanzia Caso Morte facoltativa. Tale costo, che verrà applicato finché la garanzia sarà in vigore, viene calcolato ogni anno moltiplicando l'importo del capitale assicurato a tale data per il coefficiente relativo al sesso e all'età dell'Assicurato alla data di calcolo. I coefficienti sono riportati al punto 3. «COSTI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE» delle Norme contrattuali.

Art. 22 FONDI INTERNI

Al fine di incrementare nel tempo, mediante la gestione professionale, il valore delle risorse conferite dal Contraente, la Società ha istituito 7 Fondi interni differenziati per tipologia di investimento in valori mobiliari, il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni contrattuali e ne costituisce parte integrante. I costi gravanti sui Fondi interni sono espressi in maniera dettagliata agli Artt. 4 «SPESE» dei Regolamenti di ogni Fondo.

I 7 Fondi interni sono i seguenti:

CU VITA LIQUIDITY FUND, la cui composizione è prevalentemente orientata a valori mobiliari di tipo monetario;

CU VITA GLOBAL BOND, la cui composizione è prevalentemente orientata a valori mobiliari di tipo obbligazionario internazionale;

CU VITA BALANCED, che presenta una composizione equilibrata tra valori mobiliari di tipo azionario e valori mobiliari di tipo obbligazionario internazionale;

CU VITA EUROPEAN EQUITY, la cui composizione è orientata a valori mobiliari di tipo azionario con particolare propensione ai mercati europei;

CU VITA GLOBAL EQUITY, che presenta una composizione orientata a valori mobiliari di tipo azionario con particolare propensione ai mercati finanziari internazionali ed ai settori a maggior crescita;

CU VITA TECHNOLOGY EQUITY, composta da valori mobiliari di tipo azionario di società internazionali operanti nei settori ad alto contenuto tecnologico: Internet, Information & Computer Technologies, Biotecnologie e Telecomunicazioni;

CU VITA EUROFINANCIAL EQUITY, la cui composizione è orientata a valori mobiliari di tipo azionario di società europee operanti nei settori bancario ed assicurativo;

Il Contraente ha la facoltà di scegliere su quali Fondi interni e in quale misura percentuale ripartire il proprio investimento.

Art. 23 INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEI REGOLAMENTI DEI FONDI INTERNI CU VITA GLOBAL BOND, CU VITA BALANCED, CU VITA EUROPEAN EQUITY, CU VITA GLOBAL EQUITY, CU VITA TECHNOLOGY EQUITY, CU VITA EUROFINANCIAL EQUITY AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP N.474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:

Con riferimento all'Art. 1 «ASPETTI GENERALI» del Regolamento di ogni Fondo interno, la Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Ad integrazione di quanto indicato all'Art. 2 «OBIETTIVI E CARATTERISTICHE» del Regolamento di ogni Fondo, si precisa che la Società investe i capitali conferiti a ciascun Fondo interno secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

CU VITA Global Bond

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	100%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	100%
Azionario	0%	10%

CU VITA **Balanced**

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	100%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	100%
Azionario	0%	65%

CU VITA **European Equity**

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	40%
Azionario	60%	100%

CU VITA **Global Equity**

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	20%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	20%
Azionario	80%	100%

CU VITA **Technology Equity**

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	10%
Azionario	90%	100%

CU VITA **Eurofinancial Equity**

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario e Liquidità	0%	10%
Obbligazioni Breve/Lungo	0%	10%
Azionario	90%	100%

Le tipologie delle attività in cui si intendono investire le risorse destinate ai Fondi Interni, nel rispetto delle modalità di investimento riportate per ognuno dei Fondi interni, sono in generale le seguenti:

- quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;
- Obbligazioni di emittenti appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE con un rating attribuito da una primaria agenzia non inferiore a «BB» o equivalente;

- Azioni quotate o quotande (in caso di offerta pubblica di Vendita) negoziate in mercato regolamentato dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America e Giappone;
- Pronti contro termine;
- Liquidità.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento ai soli fini di copertura degli attivi già presenti nel portafoglio. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ogni Fondo Interno Assicurativo.

L'Art.3 «VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA» del Regolamento di ogni Fondo (ad esclusione del Fondo CU VITA LIQUIDITY FUND»), viene abrogato e così sostituito: MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ogni Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui all' Art. 4 «SPESE» del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo Interno Assicurativo e le commissioni retrocesse dai gestori di fondi OICR non verranno riconosciute al Fondo Interno Assicurativo ma vengono trattenute dalla società o da terzi. Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato giornalmente dalla Società utilizzando, per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso, il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali ad

esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali.

I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta influenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi

anche se risultano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata.

Gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi, riguardanti sia la situazione dell'emittente e sia la situazione del suo Paese di residenza e del mercato di riferimento.

Le quote di OICR sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per «Evento di Turbativa dei Mercati» si intende, con riferimento agli strumenti finanziari elencati precedentemente, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Art. 24 SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Sostituzione Fondi**, il trasferimento totale o par-

ziale del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad altri diversi Fondi Interni Assicurativi, tra quelli previsti dal presente Contratto.

La prima sostituzione effettuata in ciascun anno di durata del contratto è completamente gratuita, mentre ogni sostituzione successiva sarà gravata di un costo fisso di Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale costo in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente).

Il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti viene così trasformato in controvalore delle quote dei nuovi dei Fondi Interni Assicurativi scelti al momento della richiesta di sostituzione.

La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti dal Contraente, in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del **Modulo per Sostituzione Fondi**;
- detto importo, al netto della spesa di Euro 12,00, viene diviso per il valore unitario delle quote dei nuovi Fondi Interni Assicurativi, del medesimo giorno. La spesa fissa non si applica alla prima sostituzione di ogni anno.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo**, che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per i nuovi e vecchi Fondi:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di quote vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle quote alla data della sostituzione.

Art. 25 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere il valore di riscatto.

Al Contraente è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale, a condizione che il controvalore delle quote residue sul Contratto sia almeno pari a Euro 1.200,00.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti ed è pari a:

- a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società per il numero di quote possedute alla stessa data;
- b) l'importo così determinato, viene diminuito di una penalità di riscatto pari al 5% nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto dal 2° al 5° anno dalla data di decorrenza del Contratto. Dal sesto anno non vengono applicate penalità di riscatto.

RISCATTO PARZIALE

Il controvalore delle quote da riscattare acquistate viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale.

Dal controvalore delle quote da riscattare viene prelevata:

- una penalità di riscatto del 5% nel caso in cui il riscatto parziale venga richiesto dal 2° al 5° anno dalla data di decorrenza del Contratto;
- una spesa fissa pari a Euro 12,00 (con facoltà per la Società di rivalutare tale spesa in base all'indice ISTAT, previa comunicazione scritta al Contraente).

Il Contraente nel richiedere il riscatto parziale potrà indicare da quali Fondi Interni Assicurativi ed in che misura percentuale disinvestire.

Art. 26 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 27 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

Art. 28 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva alla Direzione della Società oppure al Soggetto Incaricato.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed

in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita o autocertificazione dell'Assicurato;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- entro tre mesi prima della scadenza del Contratto il Contraente dovrà inviare alla Società una comunicazione scritta nella quale si indichi l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore a scadenza in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del valore a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esi-

stenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione o **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di ri-

chiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 29 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Con-

traente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Art. 30 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

Art. 31 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 32 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 33 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente e all'Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 34 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 35 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

2. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE

Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la Garanzia Assicurativa Caso Morte a capitale decrescente, il presente Contratto viene stipulato con la sola compilazione del Questionario Sanitario presente nella Proposta-Certificato - fatto salvo quanto stabilito all'Art.4 «LIMITAZIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE» ed all'Art. 11 «CLAUSOLA DI CARENZA» delle Norme Contrattuali per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari nei seguenti casi

- relativamente ad un capitale assicurato fino a Euro 104.000,00 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 155.000,00 - e Euro 104.000,00 – a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata

alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio ricorrente – o della prima rata di premio in caso di frazionamento del premio - verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi;

ovvero

- rifiutare l'assunzione del rischio.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età dell'Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale, extra professionale e sportiva svolta dall'Assicurato.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato. Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DELL'ASSICURATO FINO A 50 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario presenti nella Proposta-Certificato;
Da Euro 155.000,01 a Euro 259.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale –Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBS-Ag; • test Anti HIV;
Da Euro 259.000,01 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale –Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBS-Ag – GOT – GPT – Gamma GT – Bilirubinemia totale e frazionata – Protidogramma – Proteinemia totale - Fosfatasi alcalina –Tempo di protrombina – Lipemia – Lipidogramma – Emocromo con formula; • test Anti HIV;
Da Euro 517.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • Ectomografia addome superiore; • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale –Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBS-Ag – GOT – GPT - Gamma GT – Bilirubinemia totale e frazionata – Protidogramma Proteinemia totale - Fosfatasi alcalina –Tempo di protrombina – Lipemia – Lipidogramma – Emocromo con formula –Valutazione piastrine; • test Anti HIV; • questionario finanziario;
Da Euro 1.550.000,01	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • visita cardiologica; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • Ecocardiogramma; • Ecografia addominale; • RX torace (2 proiezioni); • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale – Colesterolo HDL – Trigliceridi - GOT – GPT - Gamma GT - Bilirubinemia totale e frazionata – Protidogramma – Fosfatasi alcalina – Emocromo con formula – Conteggio Piastrine – Fosfatasi acida prostatica – Antigene Australia - Tempo di protrombina – Lipemia totale – Pap Test (solo donne); • test Anti HIV; • questionario finanziario.

PER ETÀ DELL'ASSICURATO DA 51 ANNI A 70 ANNI DA COMPIERE:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 104.000,00 solo per età dell'Assicurato da 51 anni fino a 60 anni compiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario presenti nella Proposta-Certificato;
fino a Euro 104.000,00 solo per età dell'Assicurato da 61 anni fino a 70 anni compiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine;
Da Euro 104.000,01 a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • Glicemia; • Creatininemia;
Da Euro 155.000,01 a Euro 259.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - colesterolo totale – Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBs- Ag; • test Anti HIV;
Da Euro 259.000,01 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale – Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBs-Ag – GOT – GPT - Gamma GT – Bilirubinemia totale e frazionata – Protidogramma – Proteinemia totale - Fosfatasi alcalina – Tempo di protrombina – Lipemia – Lipidogramma – Emocromo con formula; • test Anti HIV;
Da Euro 517.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo); • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e dopo sforzo; • RX torace (2 proiezioni); • Ectomografia addome superiore; • esami del sangue: Azotemia - Glicemia – VES – Creatininemia - Colesterolo totale – Colesterolo HDL – Trigliceridi - HBs-Ag – GOT – GPT - Gamma GT – Bilirubinemia totale e frazionata – Protidogramma – Proteinemia totale - Fosfatasi alcalina – Tempo di protrombina – Lipemia – Lipidogramma – Emocromo con formula – Valutazione piastrine; • test Anti HIV; • questionario finanziario;

3. COSTI PER LA GARANZIA ASSICURATIVA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE

Per ogni 1,000 euro di capitale assicurato

18	1,684	47	4,421
19	1,684	48	4,421
20	1,684	49	4,421
21	1,684	50	4,421
22	1,684	51	5,153
23	1,684	52	5,685
24	1,684	53	6,407
25	1,684	54	7,153
26	1,684	55	8,063
27	1,684	56	9,005
28	1,684	57	10,040
29	1,684	58	11,209
30	1,684	59	12,510
31	1,684	60	13,904
32	1,684	61	15,412
33	1,684	62	17,033
34	1,684	63	18,792
35	1,684	64	20,730
36	1,684	65	23,312
37	1,684	66	25,851
38	1,684	67	28,348
39	1,684	68	31,139
40	1,684	69	33,793
41	2,632	70	37,281
42	2,632	71	40,279
43	2,632	72	43,889
44	2,632	73	47,652
45	2,632	74	52,135
46	4,421	75	57,310

Nota: per gli Assicurati di sesso femminile si considera il coefficiente relativo all'età al momento del calcolo, diminuita di 5 anni (con un minimo di 18 anni).

4. REGOLAMENTI DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

FONDO “CU VITA LIQUIDITY FUND (SHORT TERM)”

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno Assicurativo denominato “CU VITA LIQUIDITY FUND”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni Contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del contratto nel medio periodo mediante investimenti orientati in larga misura al comparto monetario.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di OICR conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata a OICR di tipo monetario.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni

congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento ai soli fini di copertura degli attivi già presenti nel portafoglio. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti al Fondo Assicurativo ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base al mix di portafoglio tra strumenti finanziari di tipo azionario obbligazionario e monetario, e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio basso.

ART. 3 CRITERI E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO DEL FONDO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	40%	90%
Obbligazionario	10%	50%

Le tipologie delle attività in cui si intendono investire le risorse destinate al Fondo Interno Assicurativo sono le seguenti:

- quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- Titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;
- Obbligazioni di emittenti appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE con un rating attribuito da una primaria agenzia non inferiore a "BB" o equivalente;
- Pronti contro termine;
- Liquidità.

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) La commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari allo 0,5% su base annua.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui al successivo Art. 6 "REVISIONE CONTABILE".
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono

investite le relative disponibilità.

Attualmente la percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari a 1,50%.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:

- a 1,25% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 0,50% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,50% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

ART. 5 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 4 "SPESE".

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente giornalmente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di

chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione.

Anche se risultano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata, gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta influenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

Gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi, riguardanti sia la situazione dell'emittente e sia la situazione del Paese di residenza e del mercato di riferimento.

Le quote di OICR sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nel caso in cui sopravvengono eventi che provocano rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli strumenti finanziari elencati al precedente Art. 3 "CRITERI E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI DEL FONDO", l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Bor-

sistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

ART. 7 MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno Assicurativo denominato “CU VITA GLOBAL BOND”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una significativa redditività del capitale nel medio periodo mediante investimenti orientati in larga misura al comparto obbligazionario/monetario.

Nell'attuazione di tale politica, gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata a O.I.C.R. di tipo obbligazionario internazionale. La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del

Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base al mix di portafoglio tra strumenti finanziari di tipo azionario ed obbligazionario, e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio medio-basso.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle

eventuali ritenute d'acconto;

- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;
- le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera".

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al

comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal caso la Società ne darà comunicazione al Contraente, il quale, ove non previsto dalle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno assicurativo denominato “CU VITA BALANCED”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento equilibrata tra strumenti finanziari di tipo azionario e strumenti finanziari di tipo obbligazionario. Nell'attuazione di tale politica, gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 65% del medesimo.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare la politica di investimento del Fondo sia per la componente azionaria sia per la componente obbligazionaria sarà orientata a O.I.C.R. di tipo internazionale globale.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base al mix di portafoglio tra strumenti finanziari di tipo azionario ed obbligazionario, e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio medio.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle

- eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;
 - le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
 - la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera".

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al

comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal caso la Società ne darà comunicazione al Contraente, il quale, ove non previsto dalle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno assicurativo denominato “CU VITA EUROPEAN EQUITY”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento prevalentemente orientata al comparto azionario. Nell'attuazione di tale politica, gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non inferiore al 60% del medesimo.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare la politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata sotto l'aspetto geografico all'area Europa.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di confe-

rire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base alla suddetta politica di investimento e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio alto.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di

O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;

- le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera".

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal

caso la Società ne darà comunicazione al Contraente, il quale, ove non previsto dalle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno assicurativo denominato “CU VITA GLOBAL EQUITY”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento prevalentemente orientata verso il comparto azionario. Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non inferiore all'80% del medesimo.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

La politica di investimento del Fondo sarà prevalentemente orientata sotto l'aspetto geografico all'area internazionale globale.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a

soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base alla suddetta politica di investimento e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio molto alto.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;

- le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera".

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal caso la Società ne darà comunicazione al Con-

traente, il quale, ove non previsto dalle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno assicurativo denominato “CU VITA TECHNOLOGY EQUITY”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento esclusivamente orientata a strumenti finanziari di tipo azionario.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare saranno selezionati O.I.C.R. azionari specializzati in settori caratterizzati da alte potenzialità di sviluppo e ad alto contenuto tecnologico: Internet, Information & Computer Technologies, Biotecnologie e Telecomunicazioni.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a

soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base alla suddetta politica di investimento e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio molto alto.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;

- le eventuali commissioni retrocesse dalle Società che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: “Il Sole 24 Ore” e il “Corriere della Sera”.

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal caso la Società ne darà comunicazione al Con-

traente, il quale, ove non previsto dalle Condizioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.

ART. 1 ASPETTI GENERALI

La Società Commercial Union Vita S.p.A., di seguito denominata Società, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento un Fondo Interno assicurativo denominato “CU VITA EUROFINANCIAL EQUITY”, di seguito denominato Fondo.

Il Fondo è costituito da un portafoglio di strumenti finanziari, è denominato in Euro ed è idealmente suddiviso in quote. Detto Fondo costituisce patrimonio separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite, al netto di eventuali passività.

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni contrattuali.

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento di valore delle quote va ad accrescere il patrimonio del Fondo e pertanto non è distribuito.

ART. 2 OBIETTIVI E CARATTERISTICHE

L'obiettivo del Fondo è quello di perseguire una crescita del capitale nel medio lungo periodo mediante una politica di investimento esclusivamente orientata a strumenti finanziari di tipo azionario.

A tal fine la Società investe il patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. istituiti e gestiti da società terze e/o da società appartenenti al Gruppo AVIVA di cui fa parte la Società, conformi alla Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

In particolare saranno selezionati O.I.C.R. di tipo azionario specializzati nei settori bancario e assicurativo dei principali mercati finanziari europei.

La Società ha comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche condizioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, la Società si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione finanziaria del Fondo a soggetti autorizzati alla gestione professionale di patrimoni ma sempre nel rispetto dei criteri

di investimento stabiliti nel presente Regolamento. In tal caso la Società vigila costantemente sulle operazioni di investimento effettuate in virtù della suddetta delega di gestione ed in ogni caso resta esclusivamente responsabile nei confronti dei Contraenti per le attività di gestione del Fondo.

Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite coincideranno con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo espressi in quote del Fondo, cioè pari al numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso di cui la Società è debitrice.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in Euro alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni contrattuali.

La Società provvede a determinare il numero delle quote da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

In base alla suddetta politica di investimento e con riferimento alla volatilità attesa, si ritiene che il Fondo debba essere classificato tra quelli a profilo di rischio molto alto.

ART. 3 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo (giorno di valorizzazione).

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti criteri:

- le quote di O.I.C.R. sono valutate al prezzo di sottoscrizione del giorno di valorizzazione;
- gli interessi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- gli eventuali crediti di imposta maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo in quote di O.I.C.R. non saranno attribuiti al Fondo stesso;
- le eventuali commissioni retrocesse dalle So-

cietà che gestiscono le quote di O.I.C.R. nei quali sono investiti gli attivi del Fondo non sono attribuite al Fondo stesso;
la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi correnti di mercato.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con le frequenze indicate in precedenza, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" e il "Corriere della Sera".

ART. 4 SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la commissione di gestione diretta pari allo 0,5% annuale, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- b) gli eventuali oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e le spese bancarie di diretta pertinenza;
- c) le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- d) gli oneri indiretti gravanti sugli attivi del Fondo investiti in quote di O.I.C.R. e rappresentati dalle commissioni di gestione che possono oscillare tra un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2% annuo. Tali oneri incidono in misura variabile a seconda della percentuale di investimento destinata ai suddetti strumenti finanziari.

Le spese a carico della Società sono rappresentate dalle spese di amministrazione e di funzione, le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota, le spese di commercializzazione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

La Società nel caso in cui le condizioni di mercato varino sensibilmente si riserva la possibilità di modificare il costo massimo indicato al comma 1) lettera d) del presente Articolo. In tal caso la Società ne darà comunicazione al Contraente, il quale, ove non previsto dalle Condi-

zioni contrattuali, potrà recedere dal contratto senza penalità.

ART. 5 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- a) il libro mastro del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione, entro 30 giorni dalla redazione, verrà messo a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e presso le sedi periferiche.

ART. 6 REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in conformità al disposto del presente Regolamento, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento con riferimento alle regole contabili della gestione medesima, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell' Art. 4 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

ART. 7 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva la possibilità di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.

Il presente Regolamento potrà altresì essere modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli al Contraente. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso comunicate al Contraente.